

Assicurazione oggetti di valore

Informazioni per la clientela e
Condizioni generali di assicurazione (CGA)



Basta telefonare!
Siamo sempre
a vostra disposizione.

Per le emergenze:
0800 80 80 80

Dall'estero
+41 44 628 98 98

Indice

Art.	Pagina	Art.	Pagina
Informazioni per la clientela	3	All Risk	
Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 02/2019	4	101 Eventi assicurati	7
		102 Restrizioni dell'estensione assicurativa	7
Disposizioni comuni		Terremoto	
1 Basi del contratto	4	201 Eventi assicurati	7
2 Validità temporale	4	202 Definizione di evento	7
3 Validità territoriale	4	203 Pretese verso terzi e altri fornitori di prestazioni	7
4 Cose assicurate	4	204 Disdetta	7
5 Esclusioni generali	4	Assicurazione di previdenza e spese	
6 Obblighi di diligenza	5	301 Estensione assicurativa	8
7 Obblighi in caso di sinistro	5	Indice analitico	9
8 Violazione di obblighi di diligenza e di altri obblighi	5		
9 Prova del sinistro	5		
10 Franchigia	5		
11 Sottoassicurazione	5		
12 Calcolo del sinistro	5		
13 Calcolo dell'indennità	5		
14 Prestazione assicurata	5		
15 Pagamento del premio e adeguamento del contratto	6		
16 Rapporto assicurativo dopo il sinistro	6		
17 Comunicazioni a Zurich	6		
18 Foro	6		
19 Sanzioni	6		

Informazioni per la clientela

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sulla Compagnia d'assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione. I diritti e i doveri delle parti contraenti scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni fissate dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Dopo l'accettazione della proposta/offerta al contraente viene inoltrata una polizza. Il contenuto di quest'ultima corrisponde a quello della proposta/offerta.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, qui di seguito denominata Zurich, con sede in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima secondo il diritto svizzero.

Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta risp. dalla polizza come anche dalle condizioni contrattuali.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. In caso di pagamento rateale, è richiesta una tassa aggiuntiva. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta risp. nella polizza stessa.

In quali casi si ha diritto a un rimborso del premio?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio proporzionale relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio non viene rimborsato se:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurata in seguito al venir meno del rischio (danno totale);
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurata per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla sua conclusione.

A quali altri doveri deve adempiere il contraente?

- **Aggravamento del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento essenziale del rischio di un caso di sinistro assicurato, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.
- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione necessaria, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è inoltre autorizzata a effettuare autonomamente chiarimenti in merito.
- **Caso di assicurazione:** il sinistro va notificato immediatamente a Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta risp. nella polizza. Nei limiti della proposta rilasciata da Zurich e presentata dal contraente, sussiste una copertura assicurativa provvisoria a partire dalla data di inizio indicata nella proposta e fino all'invio della polizza o al rifiuto della proposta, e comunque al massimo per la durata di 30 giorni.

Quando si estingue il contratto?

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene a Zurich al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, si rinnova automaticamente di anno in anno. Se il contratto è stato concluso per una durata inferiore a un anno, esso si estingue il giorno indicato nella proposta/offerta risp. nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich;
- se Zurich esercita il diritto di adeguamento del contratto. In questo caso, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso;
- se Zurich dovesse aver violato l'obbligo d'informare previsto dalla legge, ai sensi della LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo quattro settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

Zurich può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, si rinnova automaticamente di anno in anno. Se il contratto è stato concluso per una durata inferiore a un anno, esso si estingue il giorno indicato nella proposta/offerta risp. nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta avviene al più tardi al versamento della prestazione;
- se fatti di rischio essenziali vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

Zurich può recedere dal contratto:

- se il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, se è stato diffidato e se Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- in caso di truffa all'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Zurich indennizza soggetti terzi incaricati dal contraente?

Se un terzo, ad esempio un broker, tutela gli interessi del contraente nella stipulazione o presta assistenza per il presente contratto d'assicurazione, è possibile che Zurich, sulla scorta di una convenzione, corrisponda a questo terzo una retribuzione per la sua attività. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni a questo riguardo, può rivolgersi al terzo.

Come avviene il trattamento dei dati dei clienti da parte di Zurich?

Zurich elabora i dati indicati nella documentazione contrattuale o utilizzati per il disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi e le valutazioni statistiche.

Inoltre, Zurich può trattare i dati per scopi di marketing (ad es. analisi, allestimenti di profili cliente), completarli con dati di fonti terze e divulgare i dati, a scopo di marketing, ad altre società della Zurich Insurance Group SA in Svizzera, nonché alle fondazioni collettive di previdenza professionale della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA. Il profilo cliente serve a ottimizzare l'erogazione della prestazione e la diffusione di offerte personalizzate da parte delle suddette società e della loro distribuzione. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica.

Informazioni per la clientela

Zurich può, nella misura necessaria, trasmettere i dati per l'elaborazione a terzi partecipanti al disbrigo del contratto sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti a Zurich Insurance Group SA. Se un broker o un intermediario opera per il contraente o per Zurich, Zurich è autorizzata a trasmettergli i dati del cliente per gli scopi sopra citati. Zurich può affidare a terzi, come pure ad altre società della Zurich Insurance Group SA, specialmente nell'ambito dell'esternalizzazione completa o parziale di divisioni e servizi (ad es. gestione dei contratti, traffico dei pagamenti, incasso, IT), l'incarico di elaborare i dati, inclusi quelli degni di particolare protezione. Terzi e appaltatori (interni o esterni alla Zurich Insurance Group SA) possono avere la propria sede in Svizzera o all'estero. Qualora i dati venissero trasmessi in Paesi in cui la legislazione in materia di protezione dei dati è deficitaria o inadeguata, Zurich provvede ad assicurare la protezione dei dati mediante sufficienti garanzie. Inoltre, Zurich può richiedere informazioni

utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri, e a rendere noti i dati ai fini dell'adempimento di obblighi normativi o di legge o della tutela di interessi giustificati. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che la riguardano personalmente.

Qualora aveste bisogno rapidamente di aiuto o di un consiglio, siamo raggiungibili 24 ore su 24 e in ogni angolo del mondo. Potete contattarci al numero verde 0800808080, per chiamate dall'estero al numero +41 44 628 98 98.

Per garantire un servizio ineccepibile, registriamo tutte le conversazioni che avvengono con i centri di servizio alla clientela.

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile.

Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 02/2019

Disposizioni comuni

Art. 1 Basi del contratto

I diritti e i doveri delle parti contraenti e l'entità dell'assicurazione sono stabiliti nella polizza, nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e nelle eventuali condizioni complementari ovvero condizioni particolari.

Sul presente contratto si applica il diritto svizzero, in particolare la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Per i contraenti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, in caso di divergenze, hanno priorità le disposizioni vincolanti del diritto del Liechtenstein.

Art. 2 Validità temporale

2.1 Inizio e durata dell'assicurazione

L'assicurazione inizia il giorno indicato nella polizza e vale per danni che si verificano durante la durata del contratto.

Se il contratto non viene disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza, si rinnova automaticamente di anno in anno. La disdetta è data in tempo utile se perviene all'altra parte contraente al più tardi l'ultimo giorno antecedente la data di inizio dei tre mesi di preavviso. Se il contratto è stato concluso per una durata inferiore a un anno, esso si estingue il giorno indicato nella polizza.

2.2 Copertura assicurativa provvisoria

Nei limiti della proposta rilasciata da Zurich e presentata dal contraente, sussiste una copertura assicurativa provvisoria a partire dalla data di inizio indicata nella proposta e fino all'invio della polizza o al rifiuto della proposta, e comunque al massimo per la durata di 30 giorni.

2.3 Trasferimento all'estero

Se il contraente trasferisce il suo domicilio in un luogo al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa si estingue, al più tardi alla data di disdetta presso l'autorità competente.

Art. 3 Validità territoriale

3.1 Al luogo della cosa assicurata

La copertura assicurativa è valida nel luogo indicato nella polizza per la cosa assicurata.

3.2 Al di fuori del luogo della cosa assicurata

La copertura assicurativa è valida anche al di fuori del luogo indicato per la cosa assicurata, nel caso di soggiorni e viaggi temporanei di durata non superiore a 2 anni.

3.3 Cambiamento di domicilio

La copertura assicurativa si estende anche in caso di cambiamento di domicilio all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein durante il trasloco e presso il nuovo luogo. I cambiamenti di domicilio devono essere comunicati a Zurich al più tardi entro 30 giorni dalla successiva scadenza del premio. Zurich ha il diritto di adeguare il premio alle nuove circostanze.

Art. 4 Cose assicurate

Sono assicurate le cose indicate nella polizza.

Art. 5 Esclusioni generali

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, a prescindere dalla loro causa, sono direttamente o indirettamente in relazione a:

- eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolta o disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse e tumulti) e in seguito alle misure prese per contrastarli,
- fissione e fusione nucleare, materiale radioattivo, contaminazione radioattiva e dispositivi esplosivi nucleari o armi nucleari di qualsiasi natura e in seguito alle misure prese per contrastarli,
- acqua di bacini artificiali o di altre riserve idriche ovvero serbatoi artificiali.

Dall'assicurazione sono inoltre esclusi i danni che sono direttamente in relazione a:

- caduta di meteoriti e altri corpi celesti.

Disposizioni comuni

Art. 6 Obblighi di diligenza

I seguenti obblighi di diligenza valgono per le persone aventi diritto, per il contraente e per le persone che vivono con lui in comunione domestica.

6.1 Principi

Le suddette persone hanno l'obbligo di usare la diligenza necessaria e di prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate. Tale obbligo di diligenza si considera ad esempio non adempiuto nel caso in cui le cose assicurate siano lasciate in veicoli chiusi a chiave.

6.2 Trasporto

Per il trasporto, le cose assicurate devono essere imballate in modo professionale e adeguato e il mezzo o la modalità di trasporto nonché l'impresa o la persona incaricata devono essere idonei al trasporto.

6.3 Particolarità per gioielli e orologi

Gioielli e orologi che non sono portati addosso o sorvegliati di persona devono essere conservati in una cassetta di sicurezza chiusa a chiave durante i soggiorni in hotel, motel e strutture simili.

Art. 7 Obblighi in caso di sinistro

Al verificarsi di un evento assicurato, l'avente diritto deve:

- durante e dopo il sinistro, prendere tutte le misure atte a limitare il danno e recuperare le cose scomparse, osservando le eventuali istruzioni di Zurich,
- avvisare senza indugio Zurich, fornendo spontaneamente ogni informazione in merito alla causa, all'entità e alle circostanze particolari del danno, e permettere alla stessa di fare ogni verifica utile a tale riguardo,
- su richiesta, presentare una distinta delle cose interessate dal sinistro, con l'indicazione del valore, e trasmettere tutti i giustificativi quali fatture, ricevute, stime, ecc.,
- su richiesta, emettere le necessarie procure nonché consegnare tutti i documenti rilevanti.

In caso di furto e smarrimento, la persona avente diritto deve inoltre:

- avvisare immediatamente la polizia, non cancellare o modificare tracce senza il consenso della polizia e garantire alle autorità e a Zurich tutto il sostegno necessario,
- avvisare immediatamente Zurich se le cose vengono recuperate. In questo caso, l'indennità deve essere restituita deducendo un eventuale minor valore, oppure le cose devono essere messe a disposizione di Zurich.

Art. 8 Violazione di obblighi di diligenza e di altri obblighi

In caso di violazione degli obblighi di diligenza o di altri obblighi, l'indennità può essere ridotta o rifiutata. Non si incorre in questa sanzione se il contraente ovvero l'avente diritto dimostrano che, in considerazione delle circostanze, si deve ritenere la violazione non imputabile a colpa, oppure se la violazione non ha influito sull'origine del sinistro né sull'entità della prestazione assicurata.

Art. 9 Prova del sinistro

L'avente diritto deve provare l'insorgere e l'entità del danno. La somma di assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento dell'insorgere del sinistro.

Art. 10 Franchigia

Per ogni evento di sinistro viene detratta la franchigia indicata nella polizza. Se l'evento assicurato interessa più cose assicurate, la franchigia è calcolata risp. applicata una sola volta sulla totalità del danno.

Art. 11 Sottoassicurazione

Se la somma di assicurazione della cosa interessata dal caso di sinistro è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e il valore di risarcimento alla data immediatamente precedente l'insorgere del sinistro. La sottoassicurazione viene calcolata singolarmente su ogni cosa assicurata.

La sottoassicurazione non si applica per la prestazione «Assicurazione di previdenza e spese».

Art. 12 Calcolo del sinistro

12.1 Danno totale

Il danno alle cose assicurate viene calcolato in base al loro valore di risarcimento al momento dell'insorgere del danno, meno il valore dei resti.

12.2 Danno parziale

Se le cose danneggiate possono essere riparate, il danno viene calcolato in base alle spese di riparazione risp. alle spese per una sostituzione parziale come pure ad un eventuale minor valore rimanente, e comunque al massimo fino a concorrenza del valore di risarcimento.

12.3 Valore di risarcimento

Per valore di risarcimento s'intende l'importo richiesto per il riacquisto al valore a nuovo della cosa assicurata, nel medesimo genere e qualità. Un valore personale d'affezione non viene preso in considerazione.

Art. 13 Calcolo dell'indennità

13.1 Ordine per il calcolo

L'indennità viene calcolata nel seguente ordine:

- a) dall'importo del danno calcolato in base al contratto e alla legge viene dedotta la franchigia pattuita nella polizza,
- b) l'indennità è limitata alla somma di assicurazione.

13.2 Spese per la limitazione del danno

Vengono risarcite anche le spese per la limitazione del danno. Se tali spese, sommate all'indennità, superano la somma di assicurazione, vengono risarcite solo se si tratta di spese richieste da Zurich.

13.3 Prestazioni delle assicurazioni sociali

Se per apparecchi acustici o altre cose assicurate si possono richiedere prestazioni delle assicurazioni sociali, l'indennità si riduce dell'importo di queste ultime.

Art. 14 Prestazione assicurata

14.1 Indennità in natura

Zurich può scegliere se corrispondere l'indennità in contanti oppure sotto forma di un'offerta o oggetto simile.

14.2 Pagamento del sinistro

Zurich può pagare l'indennità al contraente con effetto liberatorio.

14.3 Cose salvate o danneggiate

Zurich non è tenuta a prendere in consegna cose salvate o danneggiate.

Disposizioni comuni

Art. 15

Pagamento del premio e adeguamento del contratto

15.1 Fondamenti del premio

Il premio si basa sulle indicazioni del contraente e sull'estensione assicurativa pattuita. Zurich dovrà essere immediatamente informata dell'eventuale modifica di una di queste indicazioni. Zurich sarà quindi autorizzata ad adeguare il contratto alle nuove condizioni.

15.2 Pagamento rateale

Per il pagamento rateale deve essere versato un supplemento. Zurich è autorizzata ad adeguare il supplemento in coincidenza con la scadenza principale. In questo caso, il contraente ha il diritto di modificare la modalità di pagamento. La comunicazione del contraente deve pervenire a Zurich al più tardi alla data di scadenza del premio.

15.3 Saldi

Le parti contraenti rinunciano ad esigere i saldi risultanti da conteggi dei premi inferiori a CHF 5.

15.4 Adeguamento del contratto da parte di Zurich

Zurich può adeguare il contratto a decorrere dal successivo anno di assicurazione (ad es. aumento dei premi, adeguamento delle condizioni di assicurazione, modifica delle regolamentazioni relative alla franchigia).

Zurich deve comunicare al contraente i nuovi premi risp. le nuove disposizioni del contratto al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno di assicurazione. Il contraente ha allora il diritto di disdire il contratto d'assicurazione nel suo insieme o riguardo alla parte interessata dalla modifica a decorrere dalla fine dell'anno di assicurazione in corso. La disdetta deve pervenire a Zurich al massimo entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso. L'omissione della disdetta vale come consenso all'adeguamento del contratto d'assicurazione.

Non danno diritto alla disdetta:

- la modifica dei supplementi per pagamenti rateali,
- gli adeguamenti del contratto a causa di modifiche delle indicazioni relative al contratto di assicurazione conformemente all'art. 3.3 e all'art. 15.1,
- l'introduzione o la modifica di tasse legali (p. es. tassa di bollo federale),
- gli adeguamenti del contratto riconducibili a disposizioni di legge o delle autorità,
- le modifiche dei premi o delle disposizioni contrattuali a favore del contraente.

15.5 Conseguenze della mora

Se il contraente non dovesse ottemperare al proprio obbligo di pagamento, verrà sollecitato al pagamento e dovrà accollarsi le spese di diffida e gli interessi di mora.

15.6 Compensazione

Zurich può compensare gli importi dovuti per indennità e rimborsi di premio con i crediti in sospeso.

Art. 16

Rapporto assicurativo dopo il sinistro

Dopo ogni caso di sinistro per il quale è corrisposta una prestazione, il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo essere avuto conoscenza del pagamento dell'indennità. Zurich, invece, ha facoltà di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.

Se una delle due parti disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la controparte ha ricevuto la disdetta.

Art. 17

Comunicazioni a Zurich

Tutte le comunicazioni vanno trasmesse:

- alla sede principale di Zurich, oppure
- all'agenzia indicata sull'ultimo conteggio dei premi.

Per comunicazioni telefoniche rivolgersi al numero verde 0800 80 80 80, o al numero +41 44 628 98 98 per chi chiama dall'estero.

Art. 18

Foro

Il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro:

- Zurigo,
- la sede (il domicilio) del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 19

Sanzioni

Zurich non fornisce alcuna prestazione che implichi la violazione di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie applicabili.

All Risk

Art. 101

Eventi assicurati

Sono assicurati la perdita, il danneggiamento e la distruzione.

Art. 102

Restrizioni dell'estensione assicurativa

In aggiunta alle esclusioni generali di cui all'art. 5, non sono assicurati:

- i danni insorti gradualmente risp. non repentinamente, ad es. per l'azione della luce, della temperatura, dell'umidità dell'aria, della siccità o dell'ossidazione,
- l'usura, l'obsolescenza, la variazione cromatica e l'affaticamento del materiale,
- i danni insorti senza l'intervento di una forza esterna, ad es. i danni di esercizio interni,
- i danni causati da parassiti e roditori,
- l'appropriazione indebita risp. il defraudamento,

- il furto da veicoli terrestri o natanti non chiusi a chiave e dai loro rimorchi,
- la realizzazione forzata in via d'esecuzione o fallimento oppure la confisca da parte di enti pubblici,
- i danni in relazione diretta o indiretta con terremoto ed eruzioni vulcaniche,
- i danni causati da animali domestici a seguito di graffi, morsi e deiezioni,
- i danni causati dall'acqua penetrata nello stabile da abbaini, finestre o porte aperti oppure da aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di costruzioni nuove, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere,
- gli attrezzi per lo sport e le biciclette, compresi i loro oggetti di equipaggiamento, usati per competizioni,
- i dati presenti sulle cose assicurate, ad es. foto, file musicali, programmi applicativi.

Terremoto

Art. 201

Eventi assicurati

Sono assicurati la perdita, il danneggiamento e la distruzione come conseguenza diretta e indiretta di terremoti o eruzioni vulcaniche.

In deroga alle esclusioni generali di cui all'art. 5, sono coassicurati i saccheggî che si verificano successivamente ad un terremoto o ad un'eruzione vulcanica.

Art. 202

Definizione di evento

Per terremoti si intendono scosse che interessano ampie aree, scatenate da movimenti tettonici della crosta terrestre e dello strato superiore del mantello. Nell'incertezza se si tratti di un terremoto, è determinante la valutazione del Servizio Sismico Svizzero (SED). Per eruzioni vulcaniche si intendono la decompressione concomitante alla formazione di una spaccatura della terra e connessa a fuoriuscita di lava, eruzione di ceneri o altri materiali e gas rilasciati.

Tutti i terremoti o le eruzioni vulcaniche che si verificano nell'arco di 168 ore dalla prima scossa risp. eruzione che ha causato dei danni, costituiscono un unico evento di sinistro.

Sono assicurati tutti gli eventi di sinistro il cui inizio si verifica nel corso della durata contrattuale.

Art. 203

Pretese verso terzi e altri fornitori di prestazioni

Se Zurich eroga prestazioni per le quali gli aventi diritto potrebbero far valere diritti alle prestazioni anche nei confronti di terzi, tali diritti sono trasferiti a Zurich al momento dell'erogazione della prestazione dovute in base al presente contratto.

Qualora un istituto di assicurazione cantonale dovesse prevedere una copertura assicurativa obbligatoria per terremoti ed eruzioni vulcaniche, è possibile far valere, ad integrazione delle prestazioni erogate, un eventuale danno residuo in virtù del presente contratto.

Art. 204

Disdetta

In deroga all'art. 2.1, ciascuna delle parti contraenti può disdire per iscritto la prestazione «Terremoto», rispettando un termine di preavviso di tre mesi alla scadenza di ogni anno assicurativo.

Assicurazione di previdenza e spese

Art. 301

Estensione assicurativa

Salvo diversa indicazione, l'assicurazione copre le seguenti prestazioni fino a concorrenza della somma di assicurazione indicata nella polizza per la cosa interessata:

301.1 Assicurazione di previdenza per incremento di valore

È assicurato l'incremento di valore verificatosi nel corso della durata contrattuale.

301.2 Assicurazione di previdenza per riacquisto

Se, per una cosa, la polizza prevede la prestazione «Assicurazione di previdenza e spese» e se il contraente o una persona che vive con lui in comunione domestica effettuano un riacquisto nella medesima categoria assicurata di oggetti di valore, l'assicurazione comprende la seguente prestazione:

301.2.1 Copertura assicurativa provvisoria

Zurich garantisce una copertura assicurativa provvisoria per il riacquisto, nei limiti delle disposizioni contrattuali della prestazione «All Risk». Se indicata sulla polizza come assicurata, la copertura assicurativa provvisoria vale anche per la prestazione «Terremoto». La copertura assicurativa provvisoria decorre dall'acquisto e termina al più tardi dopo 30 giorni.

301.2.2 Somma di assicurazione

In deroga all'art. 301, la somma di assicurazione per il riacquisto si calcola sul totale delle somme di assicurazione indicate nella polizza per la prestazione «Assicurazione di previdenza e spese».

301.3 Apparecchio sostitutivo

Per le categorie di oggetti di valore «strumenti musicali», «armi» e «apparecchi fotografici e video», Zurich si assume, in relazione all'insorgere di un sinistro assicurato, le spese per la locazione di un apparecchio o strumento equivalente, nei limiti della somma di assicurazione e comunque al massimo per 3 mesi.

301.4 Spese di sgombero e smaltimento

In relazione all'insorgere di un sinistro assicurato, Zurich si assume le spese per lo sgombero dal luogo del sinistro dei resti di cose assicurate e per il loro trasporto fino al luogo di deposito idoneo più vicino e il pagamento delle spese per lo scarico, lo smaltimento e la distruzione. Sono coassicurate le spese per l'eventuale necessaria decontaminazione delle cose assicurate, incluso terreno e per l'acqua di spegnimento.

301.5 Spese per il ripristino di documenti

Zurich si assume le spese per il ripristino risp. il riacquisto di documenti interessati da un evento assicurato e che sono in relazione con le cose assicurate, quali perizie, certificati, cataloghi e documenti d'origine (stime e ricevute d'acquisto comunque escluse).

Indice analitico

A **Art.**

Ambito di validità	
– temporale	2
– territoriale	3

C **Art.**

Caso di sinistro	
– calcolo del sinistro	12
– conseguenze della violazione di obblighi	8
– danno parziale	12.2/12.3
– danno totale	12.1/12.3
– disdetta	16
– franchigia	10/13
– prestazione assicurata (indennità)	13/14
– procedura in caso di sinistro (obblighi)	7
– prova del sinistro	9
Copertura assicurativa	
– All Risk	101–102
– assicurazione di previdenza e spese	301
– copertura assicurativa provvisoria	2.2
– eruzioni vulcaniche	201–204
– terremoto	201–204

D **Art.**

Disdetta	
– alla scadenza	2.1
– della prestazione Terremoto	204
– in caso di adeguamenti del contratto da parte di Zurich	15.4
– in caso di sinistro	16
Durata	2.1

E **Art.**

Esclusioni	
– generali	5
– nella prestazione All Risk	102

F **Art.**

Foro	18
Franchigia	10/13

I **Art.**

Inizio	2.1
--------	-----

O **Art.**

Obblighi di diligenza	
– conseguenze della violazione degli obblighi di diligenza	8
– particolarità per gioielli e orologi	6.3
– principio	6.1
– trasporto	6.2

P **Art.**

Premio	15
Protezione dei dati	Pagina 3

S **Art.**

Sottoassicurazione	11
--------------------	----

T **Art.**

Trasloco	
– all'estero	2.3
– all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein	3.3

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Hagenholzstrasse 60
8050 Zurigo
Telefono 0800808080
www.zurich.ch

ZH18143i-1902

